

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020

583/2020/R/EEL

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
TEMA DI PRESTAZIONE DELLE GARANZIE E GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI.
CONFERMA, CON MODIFICHE, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
490/2020/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge bilancio 2018);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 37/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 261/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 490/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 490/2020/R/EEL);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 530/2019/R/EEL recante “Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il

servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: documento per la consultazione 530/2019/R/EEL);

- il chiarimento pubblicato sul sito dell'Autorità in data 23 dicembre 2019 recante "Chiarimento sulla disciplina della gestione delle garanzie" (di seguito: chiarimento 23/12/2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha adottato con la deliberazione 268/2015/R/eel il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo, Codice o CTTE) con cui si è inteso regolare, secondo un percorso di implementazione graduale di fasi successive, le condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici verso gli utenti della rete;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 530/2019/R/eel, ha espresso i propri orientamenti in merito all'aggiornamento della disciplina del Codice di rete finalizzati, da un lato, ad aggiornare e completare le disposizioni previste dal Codice e, dall'altro, a una riduzione del rischio per il sistema e al contempo dell'onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto;
- con la deliberazione 261/2020/R/eel, l'Autorità, ha, tra le altre, introdotto modifiche al Codice volte a rafforzare la disciplina delle garanzie, ponendo particolare attenzione alle garanzie nella forma del *rating* e della fideiussione assicurativa;
- in particolare è stato introdotto per gli utenti che prestano il *rating* come garanzia l'obbligo di presentare una garanzia integrativa in una delle forme tradizionali ammesse qualora si verifichi un aumento rilevante dei punti serviti, limitatamente ai nuovi punti di prelievo nel contratto (GAR^{newPOD}); in seguito alla prestazione di tale garanzia, qualora l'utente risulti regolare nei pagamenti per un periodo di sei mesi consecutivi e negli stessi mesi non abbia subito un *downgrade* da parte dell'agenzia emittente il giudizio, l'utente può estinguere la garanzia nella forma tradizionale fornita e richiedere che anche l'importo GAR^{newPOD} sia garantito attraverso il giudizio di *rating* creditizio;
- inoltre, al fine di rafforzare la garanzia della fideiussione assicurativa, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, che siano ammesse solamente le fideiussioni assicurative emesse da istituti assicurativi italiani o accreditati a operare in Italia ai sensi delle norme di legge, e che detengano un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da A.M. Best.

CONSIDERATO, CHE:

- con la deliberazione 490/2020/R/eel l'Autorità, anche a seguito di richieste di chiarimento pervenute agli Uffici da parte degli operatori, è intervenuta ulteriormente anche a completamento della disciplina del Codice come modificato

dalla deliberazione 261/2020/R/eel in vigore dall'1 gennaio 2021, con particolare riferimento a:

- i. le procedure che l'impresa distributrice è tenuta ad applicare per la gestione degli inadempimenti connessi al mancato pagamento delle fatture qualora un utente, che presti come garanzia il giudizio di rating e al contempo presti anche una garanzia c.d. tradizionale per l'ammontare GAR^{newPOD} ;
 - ii. le modalità di sostituzione della garanzia, qualora l'impresa distributrice detenga una garanzia nella forma della fideiussione assicurativa prestata da un utente e con scadenza successiva al momento dell'entrata in vigore della nuova versione del Codice, emessa da un istituto assicurativo privo dei requisiti circa il giudizio di *rating* introdotti con la deliberazione 261/2020/R/eel;
- con riferimento al punto i. l'Autorità ha innovato la disciplina del Codice in tema di gestione degli inadempimenti nei casi in cui l'utente presti come garanzia il giudizio di *rating* e al contempo presti anche la garanzia c.d. tradizionale per l'ammontare GAR^{newPOD} ; in particolare è stato previsto che, qualora la garanzia tradizionale GAR^{newPOD} sia capiente rispetto all'esposizione dell'utente, questa sia escussa e contestualmente sia richiesta una reintegrazione che comporti la prestazione di una garanzia tradizionale per l'intero ammontare da garantire; viceversa, qualora la garanzia risulti incapiente rispetto all'esposizione debitoria dell'utente, l'impresa distributrice è tenuta a procedere all'escussione della garanzia GAR^{newPOD} e, a prescindere dall'esito dell'escussione, a procedere alla risoluzione del contratto di trasporto;
 - in particolare, con riferimento al punto ii., l'Autorità ha previsto che, coerentemente con quanto già previsto dal Codice nei casi di sostituzione della garanzia, l'impresa distributrice sia tenuta, qualora non vi abbia già provveduto, ad avviare la procedura di inadempimento tempestivamente al fine che l'utente adegui per tempo le garanzie e al contempo che al medesimo utente sia garantito un periodo non inferiore a quanto previsto al paragrafo 3.1 del CTTE a decorrere dal momento dell'avvio della procedura di inadempimento per la prestazione di una garanzia in una delle forme ammesse dal Codice di rete, come modificato dalla deliberazione 261/2020/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le misure sopra richiamate sono state adottate in via d'urgenza al fine di garantire entro i termini della disposta efficacia del CTTE come aggiornato dalla deliberazione 261/2020/R/eel, ovvero con riferimento alle fatture di trasporto con termine di pagamento nel mese di gennaio 2021, un quadro chiaro, esaustivo e completo della disciplina in parola; peraltro, per garantire comunque la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione della nuova disciplina, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, l'Autorità ha fissato un termine (10 dicembre 2020) per la

presentazione di eventuali osservazioni e proposte circa le misure introdotte in tema di gestione degli inadempimenti nei pagamenti (punto i. del precedente gruppo di considerati), al fine di acquisire elementi per valutarne eventuali adeguamenti;

- sono quindi pervenute osservazioni da parte di 2 associazioni rappresentative di operatori e di 2 operatori;
- relativamente alle procedure che l'impresa distributrice è tenuta ad applicare per la gestione degli inadempimenti connessi al mancato pagamento delle fatture (qualora un utente che presta come garanzia il giudizio di *rating* e al contempo presti anche una garanzia tradizionale per l'ammontare GAR^{newPOD} sia inadempiente), un operatore condivide pienamente la disciplina introdotta con la deliberazione 490/2020/R/EEL, mentre un'associazione rappresentativa dei venditori ritiene che, nel caso in cui la garanzia tradizionale GAR^{newPOD} risulti incapiente, il contratto non dovrebbe essere immediatamente risolto, bensì dovrebbe essere concesso all'utente un periodo ulteriore di sette giorni lavorativi per integrare la garanzia tradizionale, in quanto la misura costituirebbe un'eccessiva penalizzazione automatica;
- sono stati altresì segnalati ulteriori aspetti, riguardanti però aspetti esclusi dalla consultazione disposta dalla deliberazione 490/2020/R/EEL;
- in particolare, è stato segnalato che:
 - a) la motivazione della deliberazione 490/2020/R/EEL, nel giustificare il rinvio alle tempistiche del paragrafo 3.1 del CTTE (disposto col punto 1. della deliberazione 490/2020/R/EEL), recita che si tratterebbe di un periodo di quattro mesi; si tratta di un evidente errore materiale, atteso che il periodo di cui al paragrafo 3.1. del CTTE è univocamente individuato in tre mesi e non in quattro;
 - b) a dire dei distributori, la deliberazione 490/2020/R/EEL introdurrebbe effetti illegittimi, che travalicano il principio di diligenza professionale, e che sarebbero l'esito di una regolazione surrettizia, nella parte in cui tale provvedimento pone in capo al distributore l'eventuale onere connesso alla morosità dell'utente maturata dopo l'1 gennaio 2021 sino alla risoluzione del contratto di trasporto in caso di fideiussioni assicurative inadeguate ai nuovi requisiti che decorrono da tale data;
- rispetto a quanto indicato nella precedente lettera (b), l'eventuale onere connesso alla morosità maturata dopo l'1 gennaio 2021 deriva dal principio fondante l'intera disciplina del contratto di trasporto che indica che il servizio di trasporto è erogato all'utente solo a fronte di prestazione di adeguate garanzie e dalla previsione della deliberazione 261/2020/R/EEL che stabilisce nuovi requisiti con effetto dall'1 gennaio 2021.

RITENUTO:

- opportuno confermare solo in parte quanto disposto col punto 2. della deliberazione 490/2020/R/eel, in quanto appare meritevole di tutela quanto rappresentato dall'associazione dei venditori, rispetto all'esigenza di introdurre, prima della risoluzione del contratto, anche nei casi in cui la garanzia risulti incapiente rispetto

all'esposizione, un periodo congruo per la reintegrazione della garanzia escussa e per la contestuale completa corresponsione degli importi dovuti da parte dell'utente;

- opportuno, in particolare, nei casi in cui la garanzia tradizionale prestata per il GAR^{newPOD} risulti incapiante rispetto l'esposizione dell'utente, che l'impresa distributrice proceda, contestualmente all'escussione, anche alla richiesta di reintegro della garanzia, da effettuarsi entro i successivi 7 giorni lavorativi, nonché a una nuova diffida ad adempiere alla corresponsione degli importi dovuti entro i successivi 7 giorni lavorativi, decorsi i quali, in assenza di reintegro e contestuale completa corresponsione degli importi dovuti, il contratto di trasporto si intende risolto;
- opportuno infine rimandare a eventuali successive specifiche valutazioni, qualora emergano profili di criticità, ai casi inerenti alla mancata escussione delle garanzie assicurative successivamente all'aggiornamento del CTTE, anche tenendo conto eventualmente del fatto che l'impresa distributrice abbia dato tempestiva attuazione al punto 1 della deliberazione 490/2020/R/eel

DELIBERA

1. di modificare, il punto 2 della deliberazione 490/2019/R/eel:
 - a) sostituendo il testo di cui alla lettera i. con il seguente testo a seguito delle osservazioni pervenute come chiarito in motivazione:
 - “ i. dopo il paragrafo 5.4 è inserito il seguente paragrafo 5.4bis:

“5.4bis Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 5.3, qualora l'utente non provveda al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo 5.2, nel caso il medesimo abbia presentato come garanzia un giudizio di *rating* creditizio e congiuntamente abbia presentato garanzia in una delle forme previste al paragrafo 2.2 per l'ammontare GAR^{newPOD} ai sensi del paragrafo 2.15bis:

 - a. se $EXP^{UDT} \leq GAR^{newPOD}$ l'impresa distributrice procede all'escussione della garanzia, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5.5 e 5.6, e contestualmente alla richiesta di reintegro della garanzia nella forma di cui al paragrafo 2.2 fino a un livello pari alla somma dell'importo GAR di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo GAR^{MAG} di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2 per i quali si chiede l'escussione;
 - b. se $EXP^{UDT} > GAR^{newPOD}$ l'impresa distributrice procede contestualmente:
 1. all'escussione della garanzia, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5.5 e 5.6;

2. alla richiesta di reintegro della garanzia, entro 7 (sette) giorni lavorativi, nella forma di cui al paragrafo 2.2 fino a un livello pari alla somma dell'importo *GAR* di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo *GAR^{MAG}* di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2 per i quali si chiede l'escussione;
3. alla diffida alla corresponsione degli importi ancora dovuti entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Nel caso in cui anche una sola delle richieste di cui ai precedenti punti 2. e 3. non sia evasa dall'utente nei termini previsti, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.””;

b) inserendo dopo il numero v. il seguente numero:

“vi. al par. 4.8 dopo le parole "Nei casi di cui alle lettere a. e c. del paragrafo 4.7" sono aggiunte le parole "e nei casi di escussione di cui al paragrafo 5.4bis"";

2. di pubblicare la presente deliberazione, la deliberazione 490/2020/R/EEL e l'Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/EEL, come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini